



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

Ordinanza n. 9/2022 - Prot n. 1313 del 16.03.2022

PROROGA ORDINANZA N. 8/2022 FINO AL GIORNO 19 DEL CORRENTE MESE DI MARZO RELATIVAMENTE ALLA SOLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

IL SINDACO

Visto che negli ultimi 5 giorni si è registrato un significativo rallentamento dei casi di contagio tra la popolazione scolastica di questo comune;

Considerato il rallentamento dei casi di contagio è stato conseguito anche grazie alle limitazioni di tutte le attività extrascolastiche di cui all'ordinanza sindacale n. 8/2022 limitazioni finalizzate alla riduzione delle occasioni di contatto, anche fortuito e/o di prolungata permanenza in ambienti chiusi;

Considerato, altresì, che è stata realizzata la prevista sanificazione di tutti i locali del plesso scolastico sito alla Via L. Settembrini e che, pertanto, l'attività didattica, può proseguire in sicurezza;

Considerato, infine, che i casi di contagio tra la popolazione scolastica rimangono tuttavia elevati e che pertanto, è opportuno limitare le occasioni in cui si deve necessariamente permanere in ambienti chiusi senza dispositivi di protezione individuali quali si realizzano nella mensa;

Visto l'art.50 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, *(omissis)* "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate

Ritenuto:

- che l'art. 1 comma 1 del DL 111/2021, laddove dispone che "Nell'anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" d da considerarsi riferito esclusivamente alle misure urgenti per l' esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- che, coerentemente con quanto innanzi, le limitazioni poste ai sindaci dal comma 4 di detto articolo sono da considerarsi riferite esclusivamente alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUEL in materia di emergenze sanitarie, risultando irragionevole e non costituzionalmente orientata una interpretazione che reperi preclusa ai sindaci ogni potere di ordinanza previsto dagli artt. nn. 50 e 54 del TUEL;

Visto l'art. 54 del TUEL secondo il quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e limitare gravi pericoli che minacciano l' incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visti:

- l'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Precisato che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma, anzi, queste sono volte a realizzare le condizioni per la piena attuazione delle stesse;

per tutto quanto fin qui esposto ed a tutela della salute pubblica, con la presente

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza n. 8/2022 fino a tutta la giornata **di sabato 19 del corrente mese di marzo** limitatamente alla sola sospensione del servizio di mensa scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di questo comune.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Morra De Sanctis e che copia sia trasmessa:

- alla Prefettura di Avellino;
- Al dirigente dell'I.C. "G.Criscuoli"
- al comando della Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi ai sensi della L. n.247 de|07.08.1990 e s.m.i..
Dalla Residenza Municipale 16.03.2022

Il Sindaco
Vincenzo Di Sabato



Vincenzo Di Sabato

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 16/03/2022 AL 31/03/2022
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



[Signature]